

V

(Pareri)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 maggio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Ypourgos Oikonomikon, Proïstamenos DOY Amfissas/Charilaos Georgakis

(Causa C-391/04) ⁽¹⁾

(Direttiva 89/592/CEE — Operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (insider trading) — Nozioni di «informazione privilegiata» e di «sfruttamento di un'informazione privilegiata» — Transazioni di borsa previamente concordate effettuate all'interno di un gruppo di persone che possono avere la qualità di insider — Artificioso aumento del prezzo dei valori mobiliari trasferiti)

(2007/C 140/02)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Ypourgos Oikonomikon, Proïstamenos DOY Amfissas

Convenuto: Charilaos Georgakis

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione degli artt. 1-4 della direttiva del Consiglio 13 novembre 1989, 89/592/CEE, sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (GU L 334, pag. 30) — Nozione di «detenzione e sfruttamento di informazioni privilegiate»

Dispositivo

Gli artt. 1 e 2 della direttiva del Consiglio 13 novembre 1989, 89/592/CEE, sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate

(insider trading), devono essere interpretati nel senso che i principali azionisti e i membri del consiglio di amministrazione di una società, qualora concordino di effettuare tra loro transazioni di borsa su valori mobiliari di tale società al fine di sostenerne artificialmente il corso, dispongono di un'informazione privilegiata che non sfruttano consapevolmente quando realizzano le dette transazioni.

⁽¹⁾ GU C 273 del 6.11.2004.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-508/04) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Misure di recepimento)

(2007/C 140/03)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek e B. Schima, agenti, M. Lang, Rechtsanwalt)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentanti: E. Riedl e H. Dossi, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Incompleta ed inesatta trasposizione della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7)